# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3718

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLAMAN, TERZI, BALOCCHI, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

*Presentata il 20 maggio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di modificare e semplificare la disciplina fiscale a cui sono soggette le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) al fine di rendere più solide le basi per un reale sviluppo del settore terziario. La certezza nell'applicazione della legislazione fiscale, la semplificazione delle norme e degli adempimenti, il favorire il finanziamento degli enti e ampliare la possibilità di sostentamento degli enti stessi con contributi deducibili, necessari per favorire le raccolte di fondi, sono iniziative non più rimandabili. È bene però ricordare che la legge finanziaria 1997, legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 3, commi 188 e 189, delega al Governo l'emanazione, entro nove mesi, cioè entro il mese di settembre 1997, di uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, sotto il profilo tributario, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ma si sa che nel nostro Paese le deleghe affidate al Governo non sono una garanzia e, se per questo, neanche la durata degli stessi governi, quindi con la presente proposta di legge si vuole contribuire alla costruzione di una legislazione seria, semplice e severa che consenta realmente lo sviluppo di nuove attività e il rafforzamento di quelle esistenti. Bisogna sottolineare che organizzare e gestire una sagra popolare, una rassegna commerciale, una mostra, un concerto, una manifestazione folkloristica, un corso carnevalesco può diventare per i dirigenti soprattutto delle nostre pro loco occasione nella quale l'estro, il volontariato e l'entusiasmo non

bastano più. Occorre rapportarsi anche con altre entità che si chiamano: fisco, SIAE, ENPALS, norme di sicurezza, comunicazione, *marketing*, amministrazione, eccetera. Purtroppo da tempo IRPEF, IVA, ENPALS, TOSAP, SIAE ed altre sono le mille voci della burocrazia fiscale e contributiva italiana che non attanagliano solo le piccole e medie imprese, ma anche quel vasto settore del *non profit* che comprende le numerosissime realtà associative presenti sul territorio. Sodalizi che promuovono iniziative culturali, ricreative e sportive i quali sono ogni giorno di più sottoposti a normative sempre più serrate e molte volte vessatorie, con una incidenza non soltanto da un punto di vista economico, ma anche relativamente al disbrigo di pratiche burocratiche che, soprattutto per le piccole associazioni, sono un oggettivo ostacolo alla loro attività. In più per i presidenti, i vicepresidenti, i segretari e i componenti dei direttivi si aggiungono le responsabilità che si cumulano ogni volta che tentano di promuovere qualsivoglia manifestazione. È una situazione che sta sollevando più di un grido di allarme nei confronti di una burocrazia che rischia di soffocare un mondo fatto di volontariato, il quale fornisce alla collettività un servizio importante, molte volte sostitutivo rispetto alle carenze dell'ente pubblico. Un esempio è quello relativo alla gestione dei chioschi nelle varie sagre paesane che caratterizzano i programmi ricreativi in tutta la regione. Il giusto controllo sanitario e fiscale sta diventando talmente oppressivo che c'è il rischio concreto che molte di queste manifestazioni vengano cancellate. Una selezione indiscriminata che, se da un lato permette di colpire tutte quelle « finte » sagre che hanno invece fini di lucro, dall'altro rischia di far scomparire altre iniziative, realizzate da associazioni, che consentono loro di finanziare le attività dell'intera annata. Risorse che, soprattutto nel settore sportivo, verrebbero comunque chieste al pubblico per permettere di far sopravvivere realtà che consentono ai giovani una formazione sana. Senza contare gli innumerevoli problemi creati dalla TOSAP. Così capita che per allestire un banchetto per la vendita dei biglietti della « Lucciolata », l'ente organizzatore deve pagare il famigerato balzello, salvo che il sindaco e i vigili non decidano quel giorno di « non vedere » l'occupazione di suolo pubblico con i relativi rischi. Una situazione difficile, quindi, a causa anche di una normativa molto spesso farraginosa, che lascia possibilità interpretative, permettendo comportamenti diversi da provincia a provincia se non da comune a comune.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS).*

1. Ai fini della presente legge sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le fondazioni, le associazioni, le pro loco e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, esclusi i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi esclusivo fine solidaristico, i cui atti costitutivi o statuti prevedano espressamente:

*a)* come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell'assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione, ricerca, sanità, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte, turismo, tempo libero e sport. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le predette attività di utilità sociale;

*b)* l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

*c)* la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali e il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'ente;

*d)* il divieto di cedere beni o di prestare servizi, diversi da quelli utilizzati per il perseguimento degli scopi individuati dalla presente legge, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a

coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte;

*e)* la devoluzione delle somme e dei beni che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica;

*f)* il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, rappresentanti legali ed appartenenti agli organi amministrativi e di controllo dell'organizzazione stessa e di coloro che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado;

*g)* il divieto di corrispondere, anche in natura, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo emolumenti individuali per le cariche ricoperte;

*h)* l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità della assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi; la disposizione di cui alla presente lettera non si applica alle fondazioni e agli enti di ispirazione religiosa.

2. Salve le diverse forme prescritte in rapporto alla natura giuridica dell'ente, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. La modifica dell'atto costitutivo o dello statuto costituisce causa di decadenza dai benefìci fiscali previsti dalla presente legge, anche per il passato, della ONLUS che ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. La disposizione si applica nel caso di violazione di clausole statutarie di cui alla lettera *h)* del comma 1 del presente articolo, qualora l'organizzazione non provveda alla modifica statutaria nel termine assegnato dall'organo regionale di controllo di cui all'articolo 9, comma 2.

ART. 2.

*(Proventi dell'attività commerciale).*

1. I proventi delle attività commerciali, anche occasionali, percepiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nell'esercizio di attività istituzionali, devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità statutarie della organizzazione.

2. Ai fini del comma 1 si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli stessi scopi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

ART. 3.

*(Regime fiscale).*

1. I proventi conseguiti dalle attività di cui all'articolo 2, compresi quelli derivanti dalle attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi e sono esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le attività indicate nell'articolo 2, comprese quelle accessorie, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità, dall'imposta sugli spettacoli e da ogni tributo locale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle somme raccolte dalle ONLUS mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché alle erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali della organizzazione. Si intendono altresì comprese le somme raccolte in occasioni di manifestazioni folcloristiche, visite e mostre.

4. Le ONLUS sono esonerate dagli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge.

5. Alle ONLUS si applicano, in deroga al comma 4 del presente articolo, gli articoli

7, 21, e da 23 a 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni.

6. Alle ONLUS si applicano le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

ART. 4.

*(Regime agevolato degli atti e degli acquisti).*

1. Gli atti costitutivi, gli statuti, i libri e i registri, le convenzioni e tutti gli altri atti amministrativi connessi ad adempimenti, richieste, procedimenti giurisdizionali o amministrativi, istanze e accordi posti in essere dalle ONLUS sono soggetti a imposta fissa di registro, se dovuta, e sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

2. Gli acquisti di beni immobili sono soggetti all'imposta di registro, in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale, nonché dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Gli acquisti a titolo gratuito e per causa di morte sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

3. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: « comunità montana » sono aggiunte le seguenti: « ovvero a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ».

4. Alla tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

« ART. 11-*bis*. – 1. Atti costitutivi, modifiche statutarie e ogni altro atto, anche di natura contrattuale, concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, salvo quanto previsto dall'articolo 1... lire 150.000 ».

5. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: « enti pubblici », sono inserite le seguenti: « , delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ».

6. Agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo le parole: « dello Stato », sono inserite le seguenti: « o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ».

7. Alla tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il n. 27 è aggiunto il seguente:

« 27-*bis*. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. – *(Esenzioni)* — *1*. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative ».

ART. 5.

*(Deducibilità delle liberalità ai fini delle imposte sui redditi).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, e successive modificazioni, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato di cui

alla legge 11 agosto 1991, n. 266, per un importo non superiore a 3 milioni di lire ».

2. Al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, all'articolo 10, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: « lettere *f), g)* » sono inserite le seguenti: « , *g-bis)* ».

3. Al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-quinquies)*, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è aggiunta, in fine, la seguente:

« *c-sexies)* le erogazioni liberali, per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; gli oneri per cessioni gratuite di beni sono determinati in base al loro costo fiscalmente riconosciuto ».

4. Al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, all'articolo 110, comma 1, primo periodo, e successive modificazioni, le parole: « lettere *f)* e *g)* » sono sostituite dalle seguenti: « *f), g)* e *g*-bis) ».

ART. 6.

*(Obblighi contabili).*

1. Le ONLUS sono obbligate, a pena di decadenza dal regime fiscale previsto dalla presente legge, alla tenuta di un registro di contenuto conforme a quello di cui all'articolo 2216 del codice civile e di un libro apposito in cui è trascritto annualmente il bilancio o rendiconto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della presente legge. Si applicano le disposizioni degli articoli 2219 e 2220 del codice civile.

2. Il bilancio o rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della

ONLUS. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osservano i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di 2 miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio o rendiconto deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori scritti nel registro dei revisori contabili.

ART. 7.

*(Rapporti con discipline soggettive speciali).*

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le associazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, possono optare per il regime di cui alla presente legge. L'opzione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene esercitata. Per le organizzazioni di nuova costituzione l'opzione ha effetto dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8.

ART. 8.

*(Competenze delle direzioni regionali delle entrate).*

1. I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale previsto dalla presente legge devono comunicarlo alla direzione regionale delle entrate competente del Ministero delle finanze, allegando copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrato affinché sia riscontrata la conformità delle relative clausole statutarie alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Alla medesima direzione di cui al comma 1 deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica dell'atto costitutivo o dello statuto entro sessanta giorni

dalla data della intervenuta modifica. Non si considera modifica dell'atto costitutivo o dello statuto la variazione degli organi amministrativi e di controllo.

3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione di cui ai commi 1 e 2 la direzione regionale delle entrate competente notifica l'eventuale provvedimento motivato di diniego.

4. Avverso il provvedimento di diniego di cui al comma 3 del presente articolo della direzione regionale delle entrate è ammesso il ricorso ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Le direzioni regionali delle entrate provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire al loro interno un apposito ufficio per il coordinamento dell'attività di controllo sull'osservanza delle norme della presente legge, svolta dagli uffici finanziari competenti per domicilio fiscale.

6. L'osservanza delle clausole statutarie dell'organizzazione ed il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 possono essere verificati dal competente ufficio finanziario nell'ambito dei programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze. Resta fermo l'obbligo di mettere a disposizione tutti i documenti ritenuti necessari per esercitare l'attività di controllo e di rispondere ad eventuali questionari predisposti dall'amministrazione finanziaria.

7. Qualora siano accertate le violazioni di cui agli articoli 1, comma 3, 10 e 11, deve essere redatto dagli uffici finanziari competenti apposito processo verbale da inviare entro quindici giorni alla direzione regionale delle entrate la quale lo inoltra alle autorità competenti per i provvedimenti di cui all'articolo 12.

ART. 9.

*(Commissioni di controllo).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, il Ministro delle finanze, con apposito decreto nomina, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione nazionale di controllo composta da un presidente e quattro membri.

2. Con appositi decreti il Ministro delle finanze istituisce, entro lo stesso termine previsto per la commissione nazionale ai sensi del comma 1, le commissioni regionali di controllo composte da esperti in numero comunque non superiore a cinque. Le commissioni regionali, opportunamente coordinate dalla commissione nazionale, possono effettuare, anche su richiesta della commissione nazionale e avvalendosi degli uffici dell'amministrazione finanziaria, controlli e verifiche per accertare la corretta applicazione della presente legge. Le commissioni regionali non possono avere un numero di componenti superiore a quello della commissione nazionale.

3. In caso di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, comma 3, 10 e 11, le commissioni regionali trasmettono gli atti alle autorità competenti affinché adottino i necessari provvedimenti.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la remunerazione dei componenti della commissione nazionale e delle commissioni regionali.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per il funzionamento della commissione nazionale e di quelle regionali.

ART. 10.

*(Responsabilità dei rappresentanti legali).*

1. I rappresentati legali e i membri degli organi amministrativi degli enti che hanno fraudolentemente fruito dei benefìci previsti dalla presente legge, conseguendo o consentendo a terzi risparmi d'imposta, sono responsabili solidalmente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. La disposizione si ap-

plica anche nel caso di decadenza dai benefìci ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo periodo.

2. La responsabilità prevista dal comma 1 si estende anche agli eventuali organi statutari di controllo quando la violazione non si sarebbe verificata se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

ART. 11.

*(Disposizioni sanzionatorie).*

1. Salva l'applicabilità delle sanzioni penali disposte dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi degli enti i quali si avvalgono fraudolentemente dei benefìci di cui alla presente legge in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano ai rappresentanti legali e ai membri degli organi amministrativi di enti ammessi a fruire dei benefìci previsti dalla presente legge che violano fraudolentemente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c), e)* e *g)*.

3. Salvo che il fatto sia previsto come reato o punito con sanzione amministrativa più grave sono puniti con sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni i soggetti di cui al comma 2 che:

*a)* violano le disposizioni statutarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d), f)* e *h);*

*b)* omettono di comunicare alla competente direzione regionale delle entrate le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 2.

4. La competenza a irrogare la sanzione prevista al comma 3 spetta alla direzione regionale delle entrate nel cui territorio si

trova la sede dell'ente. Alla predetta direzione va presentato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La competenza a dichiarare la decadenza dai benefìci della presente legge spetta alla direzione regionale delle entrate nel cui territorio si trova la sede dell'ente, previo parere vincolante della commissione nazionale di cui all'articolo 9, comma 1.

6. Si applica il comma 4 dell'articolo 8.

ART. 12.

*(Estinzione dell'ONLUS).*

1. L'accertata definitiva decadenza dai benefìci richiesti, per la violazione dell'articolo 1, comma 1, può comportare lo scioglimento della ONLUS da parte dell'autorità che esercita la vigilanza sull'ente.

2. Ove non diversamente previsto da altre disposizioni di legge, nel caso di scioglimento o di estinzione per qualunque ragione della ONLUS che ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, il presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della ONLUS provvede ai sensi degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile, in quanto compatibili. Le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto di cui all'articolo 1, comma 3, sono in ogni caso inefficaci.

ART. 13.

*(Disposizioni finali).*

1. I commi 188 e 189 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3718
Lire 500